





**AXA Assicurazioni S.p.A.**  
 Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia  
 Capitale Sociale € 211.166.929 interamente versato  
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. I.V.A. N. 00902170018  
 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311  
 Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.  
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025  
 Gruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

ASSICURAZIONI

**I dati che identificano la Sua polizza**

<b>Ramo</b> 5	<b>Numero polizza</b> 064919566-6	<b>La Sua Agenzia AXA: Cod. 008913 Agenzia STUDI ASSICURATIVI S.R.L.</b> <b>Indirizzo VIALE ITALIA 57 SASSARI-SS- 07100</b> <b>Telefono 079 219071 Fax 079 2111103</b> <b>e-mail AG8913@AXA-AGENZIE.IT</b>
------------------	--------------------------------------	---

Contraente <b>ASL 2 OLBIA</b>	TARGA (o n. telaio o motore)	Data inizio contratto <b>31/12/2013</b>	Data fine contratto <b>31/12/2014</b>
----------------------------------	------------------------------	--	--

<b>Dati del Contraente</b>							
Contraente (Cognome e nome o Denominazione sociale) <b>ASL 2 OLBIA</b>		C.F. - P.IVA <b>02362600344</b>	Sesso	Data di nascita	Professione/Attività <b>***</b>	Stato civile <b>***</b>	
Via - N. Civico - Eventuale località <b>VIA BARZINI SIRCANA 2</b>			Comune <b>OLBIA</b>	Provincia <b>OT</b>	CAP <b>07026</b>	Data 1° rilascio patente B o sup.	Tipo patente
Utilizzo veicolo	Prima assicurazione	Altri contratti AXA	N. veicoli in famiglia	N. patenti in famiglia	Rischio collegato con polizza	Cointestatari al PRA <b>No</b>	

<b>I dati del proprietario (Intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo</b>							
Proprietario o locatario (Cognome e nome o Denominazione sociale)		C.F. - P.IVA	Sesso	Data di nascita	Professione/Attività	Data 1° rilascio patente B o sup.	
Via - N. Civico - Eventuale località			Comune	Provincia e CAP di residenza o della sede legale del proprietario	Prov. Tariffaz.	CAP Tariffazione	Stato civile <b>***</b>

<b>Dati veicolo oggetto dell'assicurazione</b>									
Marca del veicolo	Modello e versione			Uso	Alimentazione	Cilindrata cc.	CV Fiscali	Kw <b>***</b>	Turbo
Tirino	N. sinistri ultimi 5 anni come da attestato di rischio	N. anni senza sinistri	Mese anno 1° immatricolazione	Masse autovettura Kg. <b>***</b>	n. posti	Peso a pieno carico q.li	Peso max rimorchiabile q.li	n. abitanti comune	Audio-fono-visivi

<b>La Sua assicurazione</b>									
Tipo Tariffa R.C.A.	Classe CU / CIP	Classe B/M AXA	Precedenti assicurativi		se proveniente da altra compagnia indicare Cod. Comp. Pejus			Edizione Tariffa R.C.A.	
Classe di rischio furto	Tipo antifurto	Tipo parcheggio		Km annui dichiarati	Nome Prodotto <b>AXA Auto Protezione</b>		Ed/Mod Fascicolo Informativo o CGA		
Valgono le seguenti Condizioni Speciali R.C. Auto				Valgono le seguenti Condizioni Particolari R.D. Auto					
Valore commerciale <b>***</b>	Valore a nuovo <b>***</b>	IVA compresa	Convenzione <b>L8830</b>	Libro matricola applicaz. <b>SI</b>	Denominazione ente vincolatorio - polizza con vincolo		Cod. vincolo	Data inizio vincolo	Data scadenza vincolo
Sostituisce polizza n. <b>***</b>	Cod. Agenzia <b>***</b>	Motivo sostituzione <b>***</b>		Cod. infocar / infobike		Tipologia / Destinazione veicolo		Carico e scarico <b>***</b>	

**PREMIO DI POLIZZA (in euro)**

<b>PRIMA RATA fino al</b> 31/12/2014	Premio imponibile R.C.A. € <del>13.876,65</del>	Premio imponibile A.R.D. € <b>13.876,65</b>	Imposte € <b>1.873,35</b>	S.S.N. -----	<b>TOTALE PREMIO</b> € <b>15.750,00</b>	<b>TOTALE DA PAGARE</b> €	Provvigioni RCA € 0,00 0.00%
<b>RATE SUCCESSIVE - RAZ</b> Annuale	Premio imponibile R.C.A. €	Premio imponibile A.R.D. € <b>13.876,65</b>	Imposte € <b>1.873,35</b>	S.S.N. -----	<b>TOTALE PREMIO</b> € <b>15.750,00</b>	<b>TOTALE DA PAGARE</b> €	Provvigioni RCA € 0,00 0.00%

<b>COMPENSO DISTINTO DAL PREMIO ASSICURATIVO, DOVUTO ALLA SOLA AGENZIA AXA</b>							
Compenso concordato con l'agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.				Interessi di frazionamento	Abbuono prima rata per sostituzione	Diritti A.R.D. prima rata	Diritti A.R.D. rate successive
<b>Compenso A.R.D. Prima Rata</b>		<b>Compenso A.R.D. Rate successive</b>		€	€	€	€

Luogo e data **SASSARI** **31/12/2013**

**La Sua copertura assicurativa - I premi imponibili annuali delle singole garanzie prestate**

Garanzia	SI/NO	Massimale assicurato/ Valore assicurato €			% Scoperto	Franchigia €	Premio Imponibile annuo €	% Sconto
		Per sinistro	Persone	Cose				
R.C.A. (o R.C. natanti)	No	In migliaia di euro						
INCENDIO	No	Valore assicurato (in euro) €						
FURTO	No	Valore assicurato (in euro) €						
COLLISIONE	No	Valore assicurato (in euro) €						
KASKO	SI	Valore assicurato (in euro) €					<b>13.876,65</b>	
ASSICURAZIONI SPECIALI	No	Valido il gruppo n.	Valore assicurato €		Scoperto % franchigia € Scoperto % franchigia €	per eventi naturali, atti vandalici, soc. per Cristalli		
INFORTUNI	No	Somma assicurata morte (in euro) €			Somma assicurata I.P. €			
TUTELA LEGALE	No	Massimale Tutela Legale (in euro) €						
false	No							
SOSPENSIONE PATENTE	No	Diaria sospensione patente (in euro) €		Durata giorni				

Premio incassato il **31/12/2013** presso l'agenzia **STUDI ASSICURATIVI S.R.L.** per quietanza



\*064919566\*





**AXA Assicurazioni S.p.A.**  
 Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia  
 Capitale Sociale € 211.168.820 interamente versato  
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. I.V.A. N. 00902170018  
 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1076311  
 Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2487 bis C.C.  
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025

ASSICURAZIONI Gruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

**I dati che identificano la Sua polizza:**

<b>Ramo</b>	<b>Numero polizza</b>	<b>La Sua Agenzia AXA: Cod. 008913 Agenzia STUDI ASSICURATIVI S.R.L.</b>
5	064919566-6	<b>Indirizzo VIALE ITALIA 57 SASSARI -SS- 07100</b> <b>Telefono 079 219071 Fax 079 2111103</b> <b>e-mail AG8913@AXA-AGENZIE.IT</b>

<b>Contraente</b>	<b>TARGA (o n. telaio o motore)</b>	<b>Nome prodotto</b>
ASL 2 OLBIA		AXA Auto Protezione
<b>Data inizio contratto</b>	<b>Data fine contratto</b>	<b>Ed/Mod Fascicolo informativo o CGA</b>
31/12/2013	31/12/2014	

**LA SUE DICHIARAZIONI**

Lei, in qualità di Contraente, dichiara di accettare e aver ricevuto la polizza n. 064919566-6 ; Certificato di assicurazione; Contrassegno di assicurazione; Carta Verde n. 064919566-6

Il Contraente dichiara che, prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto il "Fascicolo Informativo", conforme a quanto stabilito dal regolamento ISVAP 35 del 26/05/2010. Dichiara inoltre di conoscere ed accettare quanto contenuto nel Fascicolo Informativo, identificato dal modello riportato nel frontespizio di polizza, comprendente la Nota Informativa integrata dal Glossario e le Condizioni Generali di Assicurazione.

**IL CONTRAENTE**



Lei, in qualità di Contraente, dichiara altresì di aver ricevuto il modulo denuncia sinistro "Costatazione amichevole di incidente" (di cui alla legge 26/2/1977, n. 39).

Lei, in qualità di Contraente, prende atto che, allorché il veicolo assicurato sia anche garantito per il traino di un rimorchio, le garanzie Rischi Diversi Auto eventualmente previste in polizza si intendono prestate esclusivamente per il veicolo trainante (per il veicolo con Targa propria occorre specifica polizza separata).

Lei, in qualità di Contraente, dichiara ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1910 del Codice Civile che:

- 1) non esistono altre polizze che assicurino il veicolo per i medesimi rischi di cui alla presente polizza;
- 2) i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Impresa assicuratrice a norma dell'Art. 1 del D.L. 26/9/1978 n.576, convertito nella legge 24/11/1978 n.738;
- 3) non gli sono stati annullati contratti per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

**IL CONTRAENTE**



**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**  
**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

*F. C.*

**Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Condizioni Generali di Assicurazione"** contenute nella polizza auto (Nome prodotto - Edizione/Mod. CGA o fascicolo informativo, come sopra indicato): **Mod. 1960, 1961, 1962** Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.2 - Altre Assicurazioni; Art. 1.3 - Pagamento del premio; Art. 1.5 - Rinnovo del contratto; Art. 1.9 - Sospensione in corso di contratto; Art. 1.12 - Oneri a carico del Contraente; Artt. 2.3, 3.11, 4.5, 5.4, 6.5, 7.3 - Esclusioni e Rivalsa e delimitazioni; Art. 2.4 - Modalità riguardante la denuncia di sinistri; Art. 2.5 - Gestione delle vertenze; Artt. 3.6, 3.8, 3.10 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato; Artt. 3.12, 4.9, 7.4 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 3.15 - Determinazione dell'ammontare del danno; Art. 3.17, 4.12 - Controversie - Nomina dei periti e Arbitrato irrituale; Artt. 3.19, 3.20, 4.13, 7.5 - Limite massimo e Pagamento dell'indennizzo; Art. 4.4 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio; Artt. 4.6, 4.7 - Limiti di età e Persone non assicurabili; Art. 4.10 - Criteri di indennizzabilità; Art. 5.3, 5.4 - Limiti di esposizione; Art. 5.8 - Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione; Art. 5.9 - Onere della prova; Art. 6.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione; Art. 6.8 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale; Art. 6.10 - Gestione del sinistro; Condizioni Speciali RCA - C) Guida in stato di ebbrezza, O) Deroga al rinnovo, V) polizza con vincolo - **Mod. 1996** **Notanti** Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 2 - Altre Assicurazioni; Art. 3 - Pagamento del premio; Art. 5 - Rinnovo del contratto; Art. 9 - Oneri a carico del Contraente; Artt. 14, 22 - Esclusioni e Rivalsa; Art. 15 - Modalità per la denuncia di sinistri; Art. 16 - Gestione delle vertenze; Art. 19 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato; Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno; Art. 28 - Controversie - Nomina dei periti; Artt. 30, 31 - Limite massimo e Pagamento dell'indennizzo; Condizioni Speciali RCA - H) Danni a terra, I) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, O) Deroga al rinnovo, V) polizza con vincolo

**IL CONTRAENTE**



**Avvertenza**

Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

**Mezzi di pagamento consentiti da AXA**

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario; espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). E' consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

**IL CONTRAENTE**



**Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 196/2003 - Informativa "Privacy"**

1) Io sottoscritto, ricevuta e letta l'Informativa riportata sul modello 9045, <b>acconsento</b> al trattamento dei dati personali per le finalità assicurative descritte alla lettera A) dell'Informativa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Per le finalità commerciali descritte alla lettera B) dell'Informativa:</b>		
2) Attività promozionali e di vendita: <b>acconsento</b> al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ricerche di mercato: <b>acconsento</b> al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di ricerche di mercato e di rilevazioni statistiche relative ai prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo; e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e servizi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato di prodotti e servizi di società partner: <b>acconsento</b> al trattamento dei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali, di vendita e di ricerca di mercato riferite a prodotti e servizi di società partner ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le attività di cui ai punti 2), 3) e 4) della lettera B) vengono realizzate da AXA, società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza.

data e firma





Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia

Capitolato Kasko per missione

# Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia

## LOTTO n°7

### CAPITOLATO KASKO PER MISSIONE



**A & P s.a.s.**  
del Dott. Sardera & C.  
AGENZIA GENERALE DI SASSARI  
V.le Garibaldi, 44 - 07100 SASSARI  
P. IVA 01873310901







Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia

Capitolato Kasko per missione

## DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:

<b>Contraente</b>	:	soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Impresa</b>	:	la Compagnia Assicuratrice
<b>Broker</b>	:	Il R.T.I Marsh S.p.a / Arena Broker
<b>Assicurato</b>	:	il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	:	il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	:	il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio</b>	:	la probabilità che si verifichi il danno
<b>Sinistro</b>	:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro



**A. & P. s.a.s.**  
del Dr. Sardara & C.  
AGENZIA GENERALE DI SASSARI  
V. NUMERO 44 - 07100 SASSARI  
P. IVA 01878310991



**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni della Contraente**

In deroga agli artt.1892,1893,1894,1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alle Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Art. 2) Durata della polizza**

L'assicurazione ha durata 48 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2007 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2011, senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l'assicurazione.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

**Art.3) Pagamento del premio**

Premesso che il pagamento del premio di polizza avviene in una rata annuale scadente il 31/12 di ogni anno, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

**Art. 4) Proroga dell'Assicurazione**

Vale quanto previsto all'Art. 2 che precede.





**Art. 5) Regolazione Premio**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, al fine della sospensione delle garanzie, la Società dovrà darne comunicazione al Contraente, a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Le operazioni di cui al presente ed al precedente articolo saranno effettuate tramite la Marsh S.p.A., Broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.

**Art. 6) Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata all'altra parte, anche tramite la Spett.le Marsh S.p.a., Broker al quale l'Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 7) Assicurazione per conto di chi spetta**

Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1981 del Codice Civile.

**Art. 8) Interpretazione del contratto**

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente /Assicurato.

**Art. 9) Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 10) Altre assicurazioni**





In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell'art. 1910 c.c.

**Art. 11) Limite territoriale**

Le coperture assicurative di cui al presente capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino nonché per i paesi previsti dalla carta verde.

**Art. 12) Imposte**

Le imposte stabilite per leggi presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

**Art. 13) Foro Competente**

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

**Art. 14) Rinvio alle norme di legge**


Per quanto non regolato dalla polizza (norme dattiloscritte) valgono le norme di legge.

**Art. 15) Clausola Broker**

Il Contraente incarica il R.T.I. Marsh /Arena Broker con mandataria Marsh Spa della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi dell'art.109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, che ne prenderà atto, eventuali sostituzioni del broker incaricato.

 **A&P. s.a.s.**  
del Dott. Sardara & C.  
AGENZIA GENERALE DI SASSARI  
Via S. Ambrogio, 24 - 07100 SASSARI  
P. IVA 01028510901







### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

#### Art. 16) Enti assicurati

La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motori o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente:

*dai dipendenti di ogni ordine e grado, dai dirigenti e direttori, dagli addetti alla continuità assistenziale, dai para-subordinati e dai lavoratori interinali in forza al Contraente stesso;*

Sono anche compresi in garanzia:

- a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati;
- b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicitivo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al veicolo per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).

#### Art. 17) Massimo risarcimento

La Società non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a euro 20.000,00 a Primo Rischio Assoluto.

#### Art. 18) Copertura automatica

La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.

#### Art. 19) Colpa grave dell'Assicurato

La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo indicato nella clausola "delimitazione delle garanzie".

#### Art. 20) Rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore

L'assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete, ai sensi dell'Art. 1916 CC, nei confronti del conducente del veicolo.



## GARANZIA KASKO

### Art. 21) Oggetto della garanzia

L'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che potesse competere, ai sensi dell'Art. 1916 del cc. nei confronti del conducente.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di quotazione.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

### Art.21.1 - Danni parziali

La Società rimborsa solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%, limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autoveicolo.

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro.

### Art. 21.2) Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore,
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs n. 85 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada)
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato e/o del Contraente,
- per danni determinati da vizi di costruzione
- per danni cagionati da operazioni di carico e scarico
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.





Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia

Capitolato Kasko per missione

per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque -insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.

## GARANZIA RISCHI DIVERSI

### Art. 22) Oggetto della garanzia

L'assicuratore, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capitolato, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa:

- A) Incendio, esplosione, implosione, scoppio ed azione del fulmine;
- B) Furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonché i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina stessi;
- C) Inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere;
- D) Eventi atmosferici e naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- E) Eventi socio-politici
- F) Atti vandalici

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di rischio.

### Art. 22.1 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività e determinati o agevolati da dolo del conducente, verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.



**A. & P. s.a.s.**  
del Dott. Sardano & C.  
AGENZIA GENERALE DI ASSARI  
Via Umberto 1° 44 - 07100 SASSARI  
P. IVA 01878310001







## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

### A) Bagagli

Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del veicolo assicurato, l'Assicuratore rimborsa, i danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del veicolo di proprietà dell'assicurato, del conducente o dei trasportati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.580,00 per evento e con il limite di euro 5.165,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi, comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

### B) Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l'Assicuratore rimborserà, purché documentate, le spese per recuperare e trainare il veicolo fino alla concorrenza per sinistro di Euro 258,00.

### C) Recupero veicolo rubato e/o rapinato

Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.

Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.

Il Contraente potrà inoltre chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione all'assicuratore dell'indennizzo ricevuto.

### D) Immatricolazione di veicolo sostitutivo

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del veicolo stesso, l'Assicuratore rimborsa le spese di immatricolazione.

### E) Reimmatricolazione del veicolo

In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del veicolo con successivo ritrovamento l'Assicuratore rimborsa le spese di reimmatricolazione del veicolo fino alla concorrenza per sinistro, della somma di Euro 258,00.

### F) Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.



**A & P. s.a.s.**  
del Dott. Sardara & C.  
AGENZIA GENERALE DI SASSARI  
Via Umberto. 44 - 07100 SASSARI  
P.IVA 01878310901





Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia

Capitolato Kasko per missione

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 516,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

**G) Soccorso stradale**

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 258,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli art. 21) e 22).



A. G. *[Signature]*  
del F.lli Sardara & C.  
AGENZIA GENERALE DI SASSARI  
V. M. Umberto 44 - 07100 SASSARI  
P. IVA 01876310901





## PROCEDURA SINISTRI

### Art. 23) Denuncia del sinistro

In deroga a quanto disposto dall'Art. 1913 de Codice Civile, il Contraente in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker e/o alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

### Art. 24) Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

### Art. 25) Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrare

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

### Art. 26) Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 27) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)





Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia

Capitolato Kasko per missione

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)

**Coassicurazione e delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile ..... all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile ..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

A.S.P. s.a.s.  
Cardara & C.  
GENERALI DI SASSARI  
SASSARI

A.S.P. s.a.s.  
Cardara & C.  
GENERALI DI SASSARI  
SASSARI  
P.N.A. 018 310501





**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**  
 Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15 - 20123 Milano - Italia  
 Capitale Sociale Euro 21.166.625 interamente versato  
 Direzione e coordinamento di AXA S.A. al sensi dell'art. 2497 bis C.C.  
 C.F. e P.IVA: Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 01802170018  
 Numero R.E.A. della G.O.I.A.A. di Milano 4576311  
 Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00028  
 Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto Albo Gruppi ISVAP n. 041

ASSICURAZIONI

Cod. Agenzia	Agenzia	
8925	SASSARI	
Allegato n.	Ramo	Polizza n.
7	5	5523634

ALLEGATO - Mod. 2040

ALLEGATO - Mod. 2040

SU RICHIESTA DELL'ENTE IN BASE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4 DEL  
 CAPITOLATO DI POLIZZA SI PROCEDE ALLA PROROGA CONTRATTUALE PARI AL  
 PERIODO ORIGINALE (48) MESI  
 FERMO IL RESTO

APPENDICE DI PROROGA ONESSA PER  
 IL PERIODO 31/12/14 - 31/12/15  
 RIPIETA UN N° DI POLIZZA DIVERSO  
 IN QUANTO IL CONTRATTO VIENE  
 ONESSA OGNI ANNO.

IL CONTRAENTE



Mod. 2040 - Ed. 03/2008

